

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: I Sezione, 16 aprile 2003, n. 3932

In caso di dimissioni e di obbligo di surrogazione, il momento dal quale partire per verificare la regolarità del funzionamento del consiglio comunale è quello di convocazione dei consiglieri in carica in quel momento, sicché sono valide le delibere adottate dal consiglio, unitamente alla delibera di surrogazione, pur in mancanza di convocazione del subentrante.

Omissis.

I ricorrenti, di cui uno è consigliere surrogante e gli altri due consiglieri di minoranza, lamentano la illegittimità delle delibere adottate dal consiglio comunale, a seguito di dimissioni di altro consigliere comunale.

Secondo la tesi sostenuta in ricorso, sono illegittime le delibere (dal n. 16 al n. 20) tutte adottate in data 29 maggio 2000, in quanto la surroga del consigliere comunale di minoranza era posta solo al secondo punto dell'ordine del giorno; inoltre, una volta disposta la surroga, il consiglio, anziché riconvocarsi regolarmente convocando anche il nuovo consigliere surrogante, ha adottato le impugnate deliberazioni, che sarebbero pertanto inficiate da vizi relativi alla convocazione, alla composizione e in generale ai principi in materia di organi collegiali, essendo immediatamente efficace la surrogazione ai sensi dell'art. 31 comma 2 L. 142/1990 (oggi art. 45 TUEL 267/2000).

Il ricorso è infondato.

Infatti, le deliberazioni impugnate, tutte adottate in data 29 maggio 2000, in cui si è altresì provveduto ad adottare la delibera di surrogazione per il seggio prima attribuito al consigliere dimessosi, si riferiscono a convocazioni del consiglio avvenute precedentemente alla surrogazione.

La legge (art. 31 L. 142/90) prevede che la surroga del consigliere dimissionario debba avvenire entro e non oltre dieci giorni dalle dimissioni, con separata deliberazione, ma non toglie del tutto la possibilità che nel frattempo esso organo collegiale possa convocarsi, e adottare deliberazioni secondo il quorum costitutivo in quel momento vigente (nella specie, il plenum con undici consiglieri anziché dodici).

D'altronde, l'organo collegiale è stato convocato, e ha quindi iniziato a funzionare, nelle sue fasi procedurali, quando la surrogazione, che pure è avvenuta con immediatezza nella medesima data, non era ancora efficace, e pertanto debbono ritenersi valide le delibere adottate nella medesima data in cui è stato adottato il provvedimento di surrogazione, pur in assenza della convocazione e presenza del surrogante.

La legge prevede soltanto che le dimissioni sono immediatamente efficaci, e che la surrogazione debba avvenire entro e non oltre dieci giorni, ma, trattandosi di organo collegiale maggioritario (che in assoluto è impossibilitato a funzionare in caso di dimissioni *ultra dimidium*), la mancanza del singolo consigliere, che in ogni caso viene immediatamente (entro dieci giorni) surrogato, non può significare una paralisi, seppure momentanea dei poteri dell'organo collegiale.

Atteso il principio generale per cui la validità dell'operato dell'organo collegiale e la sua completezza sotto il profilo strutturale vanno considerati al momento in cui lo stesso intraprende la propria azione (in tal senso C. Stato, V, 22.11.1991, n. 1346), il momento dal quale partire per verificare la regolarità del funzionamento del consiglio comunale, in caso di dimissioni e di obbligo di surrogazione del singolo consigliere dimissionario, è quello di convocazione dei consiglieri in carica in quel momento, sicché debbono ritenersi validamente adottate le delibere assunte dal consiglio, unitamente alla delibera di surrogazione, pur in mancanza di convocazione del subentrante.

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.

Omissis.